

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19338 Anno 2020

Presidente: GORJAN SERGIO

Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 17/09/2020

ORDINANZA

sul ricorso 25636-2016 proposto da:

MORESCO BRUNO, in qualità di trustee del TRUST VILLA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE
CRISTOFARO, 40, presso lo studio dell'avvocato
MARIANTONIETTA SAFFIOTI, rappresentato e difeso dagli
avvocati FERDINANDO DE LEONARDIS, CARLO MAZZU';

- ricorrente -

contro

COMUNE MAROSTICA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DELLE CINQUE
GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO
MERLINI, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato LUIGI BINDA;

ANTONIETTI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

2020

306

Ja

VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell'avvocato
SABINA CICCOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato
FABIO ROBERTO FAVERO;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

MORESCO CARLA, XAUSA LUCIANO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1584/2016 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 11/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/01/2020 dal Consigliere ANTONELLO
COSENTINO;



RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel 2005 il sig. Giorgio Moresco, proprietario di un terreno in Comune di Marostica, catastalmente identificato nel Catasto Terreni dalla particella n. 326 del foglio 5, conveniva davanti al Tribunale di Bassano del Grappa i coniugi Luciano Xausa e Maria Antonietti, comproprietari di un terreno limitrofo, esponendo:

- che nella suddetta particella n. 326 insisteva una strada in sua proprietà, da lui stesso estesa rispetto ad un tracciato preesistente, utilizzata per l'accesso ad alcuni immobili di cui pure egli era proprietario;
- che, a seguito di un contenzioso con i suddetti signori Xausa e Antonietti, egli aveva appreso che il Comune di Marostica, con delibera consiliare n. 42 del 30 maggio 2005, aveva inserito la suddetta strada privata fra le strade vicinali, nominandola via Valdibotte e classificandola come strada urbana;
- che, a seguito di tale classificazione, il Comune aveva rilasciato ai signori Xausa e Antonietti l'autorizzazione all'apertura di un passo carrabile.

Sulla scorta di tali premesse Giorgio Moresco chiedeva che il tribunale, previa declaratoria di illegittimità dell'autorizzazione all'apertura di un passo da carraio concessa dal Comune di Marostica ai convenuti, accertasse che questi ultimi non potevano vantare alcun diritto di passaggio sulla suddetta strada.

Costituitisi entrambi i convenuti, il Tribunale di Bassano del Grappa disponeva la riunione della causa ad altra, introdotto dal medesimo Giorgio Moresco nei confronti Comune di Marostica e avente ad oggetto l'accertamento negativo della natura pubblica della strada in questione e la declaratoria di illegittimità del relativo inserimento nell'elenco delle strade comunali, nonché, in subordine, il riconoscimento dell'usucapione della suddetta strada da parte del medesimo Giorgio Moresco.

Nel corso del giudizio di primo grado Giorgio Moresco decedeva e, a seguito della conseguente interruzione, il giudizio veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi Bruno e Carla Moresco (che restavano contumaci), dal Comune di Marostica e dal Trust Villa, il quale ultimo faceva proprie le domande a suo tempo spiegate da Giorgio Moresco.

Il Tribunale rigettava tutte la domanda attoree, dichiarando la natura di strada vicinale pubblica della via Valdibotte.

La Corte d'appello di Venezia - adita con l'appello principale di Bruno Moresco, in proprio e nella qualità di trustee del Trust Villa, e con l'appello incidentale di Maria Antonietti (per l'accoglimento della sua domanda risarcitoria disattesa dal primo



giudice) - rigettava entrambe le impugnazioni, confermando la natura di strada vicinale pubblica della via Valdibotte. La Corte territoriale argomenta che:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30.05.2005 ha valore non costitutivo ma meramente ricognitivo della natura vicinale della strada;
- Giorgio Moresco non ha fornito la prova di essere proprietario della strada in questione;
- la missiva del Sindaco del Comune di Marostica del 13 gennaio 1967, prodotta dall'attore, dimostra «l'indiscussa autorità del Comune di Marostica sulla strada, manifestata mediante precise prescrizioni circa le modalità di intervento sul percorso pubblico in parola, riservandosi, in mancanza, di "adottare provvedimenti del caso"» (pag. 10, § 4, della sentenza).


Avverso la sentenza della Corte lagunare Bruno Moresco, nella qualità di Trustee del Trust Villa, ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di cinque motivi.

La sig.ra Maria Antonietti e il Comune di Marostica hanno presentato controricorso, mentre Carla Moresco e Luciano Xausa sono rimasti intimati.

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 28 gennaio 2020, per la quale Bruno Moresco e il Comune di Marostica hanno depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 133 e 281 sexies c.p.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa rigettando il motivo di appello con cui era stata denunciata la nullità della sentenza di primo grado conseguente alla mancata allegazione della stessa al verbale dell'udienza di discussione. Nel mezzo di impugnazione si argomenta che la mancata allegazione della sentenza al verbale dell'udienza di discussione lederebbe il «principio dell'unità documentale che è caratteristica peculiare del procedimento decisionale introdotto dall'articolo 281 sexies c.p.c. che è specifico e derogatorio rispetto a quello ordinario» (pag. 8 del ricorso per cassazione).

Il motivo non può trovare accoglimento: l'assunto del ricorrente secondo cui la sentenza pronunciata nelle forme di cui all'articolo 281 sexies c.p.c. sarebbe nulla perché non incorporata materialmente nel verbale non ha fondamento, avendo questa Corte già equiparato alla stesura della sentenza a verbale la stesura della stessa su foglio separato allegato al verbale (cfr. Cass. 18743/07: «la sentenza pronunciata a termini dell'art. 281 sexies c.p.c., può ritenersi pubblicata ai fini della decorrenza dei termini (non acceleratori) *ad opponendum*, e senza che assuma rilievo il successivo o contestuale "deposito" in cancelleria ed anzi in esonero dall'onere del cancelliere di provvedere alle comunicazioni di rito, le volte in cui la pronunzia, scritta a verbale od





al verbale allegata, sia stata letta in udienza e di tal lettura (dispositivo e concisa motivazione) si dia atto nel verbale dal Giudice immediatamente sottoscritto». Si veda anche Cass. 10453/14, nella cui motivazione si legge: «Invero, nel caso in esame non solo è stata data lettura del dispositivo in udienza, garantendo così l'immodificabilità della decisione assunta, ma ne sono state anche comunicate le motivazioni attraverso la consegna di uno stampato poi sottoscritto dal giudice e depositato in cancelleria. In tal modo è stata garantita non solo l'immodificabilità della decisione, ma anche la sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione. Ne consegue che la nullità della sentenza, per inosservanza delle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c. non può essere dichiarata non solo perché una tale nullità non è prevista dalla legge, ma anche perché comunque le forme adottate hanno raggiunto lo scopo previsto.»

Con il secondo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 274 e 295 c.p.c. in cui la Corte d'appello sarebbe incorsa non rilevando come tra le due cause riunite in primo grado - introdotte dalla sig. Moresco contro i coniugi Xausa-Antonietti e, rispettivamente, contro il Comune di Marostica - non vi fosse alcun vincolo di connessione tale da giustificare una trattazione congiunta, essendo tali cause diverse per soggetti, *petitum*, e *causa petendi*.

Il motivo è inammissibile, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire (tra le tante, Cass. n. 12989/2010) che il provvedimento di riunione di cause connesse previsto dall'art. 274 c.p.c., avendo carattere ordinatorio, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (pur menzionando nella rubrica gli articoli 111 e 116 c.p.c. e 922 c.c.), il ricorrente contesta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando il mancato esame di risultanze ritenute decisive in ordine alla dimostrazione del diritto di proprietà vantato dall'originario attore sulla strada per cui è causa. In particolare il mezzo di impugnazione attinge la statuizione dell'impugnata sentenza secondo la quale «né la prova spettante all'attore può intendersi soddisfatta ora con la produzione dell'atto di acquisto da parte del Trust Villa, che è solo parte intervenuta e non subentra e non può sostituirsi negli oneri probatori spettanti solo all'attore, ma non adempiuti» (pag. 11, primo capoverso, della sentenza). Il ricorrente argomenta come, essendo stata proposta un'*actio negatoria servitutis*, l'onere probatorio gravante sull'attore è attenuato rispetto all'azione di rivendica e doveva



ritenersi soddisfatto mediante la produzione documentale effettuata da Bruno Moresco (dichiarazione di successione al padre e atto istitutivo del Trust).

Il motivo va giudicato inammissibile, risultando esso formulato in difformità dal paradigma fissato nell'art. 360 n. 5 c.p.c.; il ricorrente, infatti, non lamenta l'omesso esame di fatti storici, individuati nel ricorso con l'indicazione delle ragioni della relativa decisività, ma lamenta l'omesso esame di documenti («titolo di provenienza, successione al padre, atto istitutivo Trust Villa») senza, peraltro, specificarne il contenuto.

Quanto alla doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c., il Collegio rileva che la stessa non è argomentata in alcun modo; in ogni caso va qui richiamato il principio espresso in Cass. 13960/14, alla cui stregua, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.. Quanto alla denuncia di violazione dell'art. 111 c.p.c., essa va giudicata inammissibile per carenza di interesse, giacché, quand'anche fondata, non condurrebbe alla cassazione della sentenza impugnata, non avendo il ricorrente adeguatamente specificato né quale sarebbe il contenuto della produzione documentale effettuata dal Trust intervenuto in giudizio ex art. 111 c.p.c., né per quale ragione i fatti risultanti da tale produzione documentale sarebbero decisivi ai fini della prova della proprietà del fondo in capo a Giorgio Moresco. Decisività che - giova aggiungere - non potrebbe in astratto desumersi dalla sola considerazione del conferimento al Trust dell'immobile di cui si discute, giacché il fatto che un soggetto disponga di un immobile in un atto pubblico non costituisce di per se stesso prova della proprietà di tale immobile in capo al disponente.



Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'articolo 922 c.p.c., è sufficiente considerare che, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte (si veda, da ultimo, Cass. 472/2017) l'attore in negatoria non deve offrire la prova (di cui è invece onerato l'attore in rivendica) di essere proprietario del fondo servente, ma deve offrire con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, la prova di possedere tale fondo in forza di un titolo valido; prova, quest'ultima, che la Corte territoriale – con giudizio di fatto censurabile solo nei limiti del 360 n. 5 c.p.c. e non adeguatamente censurato per la sopra segnalata difformità del mezzo di impugnazione in esame rispetto al paradigma fissato da detta disposizione - ha ritenuto non fornita né nell'atto introduttivo della causa né al momento della relativa decisione.

Con il quarto motivo di ricorso, riferito promiscuamente ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., si deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 1079 c.c., in cui la Corte d'appello sarebbe incorsa travisando il contenuto della decisione di primo grado. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe «travisato il contenuto della decisione di primo grado» (vedi pag. 10, penultimo rigo, del ricorso per cassazione) ed avrebbe errato nel ritenere la strada denominata via Valdibotte come "strada vicinale pubblica" in assenza dei presupposti di legge.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità sia con riferimento alla denuncia di violazione di legge che con riferimento alla denuncia del vizio di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c.. Quanto alla prima, il Collegio rileva che nel mezzo di impugnazione non risulta precisata quale sarebbe la *regula juris* enunciata, o tacitamente applicata, dalla Corte di appello in contrasto con l'art. 1079 c.c.. Quanto alla seconda, è sufficiente considerare che la denuncia del vizio di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c. non è corredata dall'indicazione di fatti decisivi di cui si sarebbe stato omesso l'esame, ma si risolve nella sollecitazione ad una revisione del merito, inammissibile nel giudizio di legittimità, sull'assunto che il *dictum* della sentenza impugnata sarebbe «in contrasto con gli atti del procedimento» (vedi pag. 11, terzo rigo, del ricorso per cassazione).

Con il quinto e ultimo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in contrasto con gli artt. 2700 e 2735 c.c. e con gli artt. 112 e 116 c.p.c. in cui la Corte veneta sarebbe incorsa nell'individuazione della portata della lettera inviata il 13.1.1967 dell'allora Sindaco del Comune di Marostica al sig. Bruno Moresco (evidentemente dante causa del padre dell'odierno ricorrente). Tale missiva del Sindaco, che espressamente prevede che «nulla vi è da eccepire sull'allargamento

4

5

della strada», costituirebbe, ad avviso del ricorrente, elemento decisivo ai fini del riconoscimento della natura privata della strada, ove valutato insieme alle circostanze che la medesima strada non offrirebbe segni tangibili di azione della P.A., non avrebbe formato oggetto di opere di manutenzione da parte del Comune e non risulterebbe servita dalle reti comunali di distribuzione dei servizi pubblici.

Va premesso che i riferimenti svolti nell'ultima parte del mezzo di gravame all'assenza di indici di gestione pubblica della strada in questione vanno giudicati inammissibili perché hanno ad oggetto circostanze di fatto che non emergono dalla sentenza gravata e delle quali il ricorrente non precisa in quali atti del giudizio di merito siano state dedotte; va qui ricordato il principio che, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 8206/16).

Quanto, poi, alle critiche di contraddittorietà mosse dal ricorrente alla interpretazione operata dalla Corte di merito in ordine alla portata della lettera del Sindaco, è sufficiente rilevare, per un verso, che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione (vedi Cass. 23940/17); per altro verso, che il mezzo di gravame non denuncia alcuna violazione delle regole legali di interpretazione degli atti negoziali, ma si limita a contrapporre all'interpretazione della lettera in questione operata dalla Corte d'appello la diversa interpretazione proposta dal ricorrente. La doglianza è quindi inammissibile, perché questa Corte ha già chiarito che l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012,

oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (sent. n. 14435/16).

Il ricorso va quindi interamente rigettato

Le spese seguono la soccombenza e si liquida in ragione dell'attività effettuata (solo la difesa del Comune di Marostica ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.).

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per il Comune di Marostica in € 3.000, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge e, per la sig.ra Antonietti, in € 2.600, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 28 gennaio 2020

IL PRESIDENTE

Sergio Gorjan

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 17 SET. 2020